

## REGOLAMENTO DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE

### ORGANISMO NON AUTONOMO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA

#### ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento é applicabile alla mediazione di controversie civili e commerciali di qualsiasi natura e relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di parte.
2. La qualificazione dell'oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione.
3. Per i procedimenti di mediazione disciplinati da disposizioni di leggi speciali, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.
4. Nell'ipotesi in cui è prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale, le parti debbono partecipare al procedimento con il ministero di un avvocato.

#### ARTICOLO 2 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una istanza presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (ODM) istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara con delibera del 29 aprile 2010 e denominato "CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE ORGANISMO NON AUTONOMO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA", con sede presso il Tribunale di Pescara.
2. La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l'apposito modulo, sia in forma libera, purché essa contenga:
  - a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento;
  - b) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
  - c) la descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
  - d) la copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
  - e) l'indicazione del valore della controversia determinato secondo i criteri dettati dal codice di procedura civile;

f) i dati identificativi del difensore della parte;

g) dati identificativi dei professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento.

3. Alla domanda può essere allegata tutta la documentazione che l'istante ritiene utile ai fini del procedimento di mediazione ma solo se ritiene che detti documenti possano essere conosciuti dall'altra parte.

4. Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestuali, ed anche nei confronti di più soggetti.

5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del presente regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata e commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito solidale tra le parti nei confronti dell'ODM.

6. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento che il responsabile, designato dall'Organismo, è obbligato a custodire nell'apposito fascicolo debitamente registrato e numerato di cui all'art.3; sono escluse eventuali comunicazioni riservate al solo mediatore, tali espressamente qualificate dalle parti; i dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

7. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda, salvo diverso accordo delle parti, fermi rimanendo gli effetti conseguiti sulla prescrizione e sulla decadenza.

### ARTICOLO 3 - LA SEGRETERIA

1. La Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi ODM) amministra il servizio di mediazione.

2. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere ed apparire imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.

3. La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo per ogni procedimento di mediazione e un registro cartaceo e/o informatico di tutti i procedimenti di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

4. Il fascicolo relativo ad ogni procedimento è conservato per i tre anni successivi alla chiusura della procedura.

5. La Segreteria verifica la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione; annota la domanda nell'apposito registro; comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- alla parte istante: il nominativo del mediatore designato e la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che essa dovrà essere assistita da un avvocato qualora si tratti di controversia per cui sia prescritta la difesa tecnica in sede giurisdizionale (art.1 comma 4);

- all'altra parte o alle altre parti: l'avvenuto deposito della domanda di mediazione e il nominativo del mediatore designato, l'invito a comunicare entro otto giorni prima dell'incontro la propria adesione e a partecipare personalmente all'incontro di mediazione, nella data e nel luogo indicati, con la precisazione che sarà necessaria l'assistenza di un avvocato qualora si tratti di controversia per cui sia prescritta la difesa tecnica in sede giurisdizionale (art.1 comma 4); l'invito altresì a depositare nel termine di tre giorni prima della data dell'incontro, presso la Segreteria, una memoria scritta contenente documenti producibili e non secretati e/o informazioni ritenuti utili ai fini del procedimento. Informa infine la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs.n. 28/10 e l'avverte che, in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo, il giudice potrà desumerne argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, sec. comma, c.p.c..

6. La parte istante può provvedere personalmente alla suddetta comunicazione, con le medesime modalità e gli stessi contenuti sopra riferiti, ma ciò non esimerà la Segreteria dall'effettuare anche essa stessa la comunicazione.

7. Nell'ipotesi di domanda congiunta, le parti possono individuare insieme il nominativo del mediatore tra quelli inseriti nell'elenco ed indicarlo al momento del deposito dell'istanza: il Presidente dell'ODM provvederà alla sua nomina conformemente all'indicazione delle parti.

8. La scelta congiunta del mediatore non comporta modifica dell'ordine di assegnazione automatico dei procedimenti da parte della Segreteria, ma ciascun mediatore non può avere in carico, su scelta delle parti, più di due procedimenti contemporaneamente. A questo fine, tuttavia, non vengono computati i procedimenti per cui una o entrambe le parti siano state ammesse al gratuito patrocinio.

9. I procedimenti attivati presso sedi distaccate dell'ODM (istituite a seguito di accordi con gli altri COA abruzzesi) saranno affidati, salva diversa determinazione del Presidente dell'ODM, ai mediatori iscritti nell'elenco territorialmente corrispondente, individuati secondo i criteri del presente articolo e del successivo.

#### ARTICOLO 4 - IL MEDIATORE

1. Il mediatore non decide la controversia ma aiuta le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente.

2. Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

3. Il mediatore, se non indicato congiuntamente dalle parti, è designato dal Presidente dell'ODM tra i nominativi inseriti negli appositi Elenchi (formati a seguito di domanda di iscrizione dei mediatori) seguendo il principio della rotazione come disciplinato nello Statuto dell'ODM.

4. In caso di mancata conciliazione per mancata adesione di una delle parti, il mediatore, dopo il deposito del verbale in Segreteria, ha diritto a vedersi assegnata la prima mediazione utile in deroga al principio della rotazione di cui al comma precedente.

5. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, o in ogni altro caso in cui sia necessario e/o opportuno, il Presidente, anche su istanza del primo mediatore designato, può nominare uno o più mediatori ausiliari o uno o più co-mediatori. La nomina di mediatori ausiliari o di co-mediatori non comporta alcun aumento dell'indennità di mediazione.

6. I requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi dei mediatori sono stabiliti nello Statuto dell'ODM.

7. I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico per Conciliatori dell'Unione Internazionale Avvocati del 25.1.2003 (allegato al presente regolamento) e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall' ODM e dal DM 180/2010 frequentando corsi di formazione e di aggiornamento secondo i tempi e le modalità individuati dall'ODM stesso nel rispetto delle indicazioni ministeriali.

8. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge.

9. Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione e della sua opera risponde anche l'ODM.

10. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, entro due giorni dalla comunicazione della sua designazione, se intende accettare l'incarico.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento dell'Unione Internazionale Avvocati già indicato.

11. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità.

12. Il mediatore non potrà svolgere in seguito a favore delle stesse parti funzioni di consulente, difensore o arbitro per un periodo di 2 anni dal termine del procedimento.

13. Al mediatore é fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; non può percepire compensi direttamente dalle parti.

14. Il mediatore deve informare immediatamente l'ODM e le parti, delle vicende soggettive e di qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se di fatto ciò potrebbe non influire sulla correttezza nei confronti delle parti.

L'esistenza delle suddette vicende e circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di mediatore, restando rimessa alla sola valutazione delle parti la richiesta di sostituzione del mediatore designato.

15. Se le parti richiedono all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore, il Presidente dell'Organismo, se accoglie l'istanza ritenendola fondata, nomina un altro mediatore secondo l'elenco, delegando la Segreteria alla comunicazione alle parti e al precedente mediatore.

16. Il Presidente provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora quello già nominato rinunci all'incarico nel corso del procedimento, previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODM.

17. Quando l'istanza di sostituzione riguardi lo stesso Presidente che svolga funzioni di mediatore, su di essa decide il Consiglio direttivo che provvederà anche in ogni altro caso di incompatibilità del Presidente.

#### ARTICOLO 5 - INCONTRO DI MEDIAZIONE

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM.

La sede del procedimento è derogabile con il consenso delle parti, del mediatore e del Presidente dell'ODM.

2. L'ODM può avvalersi per lo svolgimento della mediazione delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

3. La data del primo incontro tra le parti ed il mediatore deve essere fissata entro quindici giorni dal deposito della domanda di mediazione. L'incontro deve svolgersi entro quaranta giorni dal deposito della domanda.

Ogni parte comunicherà alla Segreteria, entro 3 giorni prima della data fissata, chi sarà presente e i relativi poteri.

4. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti prima congiuntamente e poi separatamente. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi.

5. Solo in casi particolari e ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari o un co-mediatore, il mediatore può individuare un consulente tecnico iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, a condizione che entrambe le parti prestino il loro consenso impegnandosi a sostenerne gli oneri. Il compenso di detti tecnici ausiliari verrà liquidato dal Consiglio Direttivo, su proposta del mediatore, e comunque in misura non superiore al 50% delle tabelle giudiziali riferite alle medesime attività. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

6. Qualora l'accordo non sia raggiunto il mediatore formula una proposta di conciliazione solo se richiesto concordemente da tutte le parti o per previsione di legge, e sempre che disponga degli elementi necessari.

7. In caso di mancata adesione o partecipazione di una parte al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta, tranne nell'ipotesi prevista dall'art.6 del presente regolamento.

8. Quando la conciliazione è condizione di procedibilità, prima di formulare la proposta, il mediatore deve informare le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:

a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

9. Il mediatore nella formulazione della sua proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

10. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati.

11. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal conciliatore, invitandole a far pervenire alla medesima Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione, l'accettazione o il rifiuto della proposta, precisando che la mancanza di risposta nel termine indicato equivale a rifiuto della proposta medesima.

#### ARTICOLO 6 – CONTROVERSIE IN MATERIA DI R.C.A.

1. Esclusivamente nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, il mediatore può formulare la proposta anche se la richiesta proviene da una sola delle parti ed anche se una delle parti non ha aderito al procedimento di mediazione.

L'istanza deve essere avanzata con la domanda di mediazione o con la successiva accettazione prima dell'inizio dell'incontro di mediazione e di essa, entro lo stesso termine, debbono essere informate tutte le parti.

2. La formulazione della proposta da parte del mediatore è sempre subordinata all'acquisizione da parte sua di elementi sufficienti in merito alla controversia e ad una sua ipotetica soluzione.

## ARTICOLO 7 - ESITO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento si conclude:

- a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
- b) quando le parti raggiungono un accordo;
- c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
- d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;
- e) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.

2. La sospensione o la cancellazione dell'ODM dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso.

3. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo. Se vi è proposta e tutte le parti vi aderiscono, il mediatore forma processo verbale.

4. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l'autografia o la impossibilità a sottoscrivere.

5. L'accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

6. Se la conciliazione non riesce il mediatore redige verbale, contenente la proposta se è stata formulata e le ragioni del mancato accordo. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l'autografia o la impossibilità a sottoscrivere.

7. Se la conciliazione non riesce per mancata partecipazione di una delle parti al procedimento, il mediatore ne dà atto nel verbale di mancata conciliazione, salvo quanto previsto dall'art. 6.

8. L'originale del verbale è depositato presso la segreteria dell'ODM ed una copia sarà rilasciata, su richiesta, a ciascuna delle parti.

9. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

10. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

11. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'ODM.

#### ARTICOLO 8 - INDENNITA'

1. Salvo diverse previsioni di legge, per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00 (trenta//00) (a valere sull'indennità complessiva) che deve essere versato dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dall'altra parte al momento dell'adesione.

2. Le spese di avvio non sono dovute, qualora le parti depositino una domanda di conciliazione congiunta.

3. Per le spese di mediazione è dovuto, da ciascuna parte, l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento, che deve essere corrisposto nella misura della metà, entro 3 giorni prima della data dell'incontro di mediazione.

4. Il mancato versamento delle somme di cui al comma precedente comporta d'ufficio la sospensione del procedimento che viene comunicata alle parti a cura della Segreteria.

5. Intervenuto il pagamento, il procedimento è riassunto con il deposito di istanza di rifissazione dell'incontro di mediazione.

6. Le spese di mediazione comprendono l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione e sono dovute in solido da ciascuna parte anche nell'eventualità di abbandono del procedimento.

7. Il saldo della indennità di mediazione deve essere corrisposto dalle parti entro il termine del procedimento di mediazione, prima della redazione del verbale conclusivo. In caso di inadempimento, il Presidente, su segnalazione della segretaria o del mediatore, sospende il procedimento.

8. Nelle materie di cui all'art.5 D.L.vo n.28/2010, in caso di adesione all'istanza da parte soltanto di alcuni dei soggetti verso cui la stessa è rivolta, e dunque allorchè il procedimento debba concludersi con un mero verbale di mancata conciliazione, le spese di avvio del procedimento saranno sostenute da tutte le parti che hanno aderito (ivi compreso l'istante) per l'intero e cioè tenendo conto anche della quota di chi ha deciso di non aderire. Nel caso si tratti di materia per cui il tentativo di mediazione non è condizione di procedibilità ai sensi dell'art.5 D.L.vo n.28/2010, l'istante e gli intervenuti sono tenuti in solido al pagamento del 25% della indennità totale (quindi anche con riferimento a chi non ha aderito) calcolata ai sensi dell'art.16 comma 3 DM180/2010.

9. Qualora il valore del procedimento risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla sua determinazione, o qualora durante lo svolgimento dell'incarico il mediatore rilevi che il valore della domanda è superiore rispetto a quello dichiarato dalle parti, il consiglio direttivo dell'ODM, su istanza del mediatore o delle parti, determina il valore di riferimento e lo comunica, tramite la segreteria, alle parti che dovranno provvedere ad eventuale integrazione del pagamento dell'indennità entro la fine del procedimento.

10. Le spese di conciliazione comprendono l'onorario del conciliatore per l'intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso in cui il procedimento prosegua a cura di un collegio di conciliatori.

11. Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l'ODM.

12. L'indennità dovuta è ridotta di un terzo nelle materie per cui l'instaurazione del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

13. L'indennità dovuta:

a) può essere aumentata, in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;

c) può essere aumentata in misura non superiore a un quinto in caso di formulazione della proposta.

L'aumento è disposto dal Responsabile dell'ODM su proposta del mediatore.

14. La ripartizione delle indennità di conciliazione corrisposte dalle parti avverrà mediante l'attribuzione al Mediatore del 60% e all'ODM del restante 40%. La quota di spettanza dell'ODM può essere da questo ulteriormente ripartita con i soggetti che collaborino nella gestione di sedi delegate dell'ODM o in caso di collaborazione con altri Organismi.

15. Per le controversie di valore sino a €1.000,00 l'indennità spetterà tutta al Mediatore, dedotte le spese di avviamento del procedimento che spettano invece all'ODM.

16. L'ammontare delle indennità può essere rideterminato ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.

#### ARTICOLO 9 – INDENNITA' PER I NON ABBIENTI

1. Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'ODM. A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'ODM, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione è autenticata dai modi di legge, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'ODM lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

3. L'ODM accantona nell'anno una percentuale pari al 3% della quota di sua spettanza delle indennità di mediazione percepite, provvedendo nell'anno successivo a ridistribuire pro quota la somma accantonata in favore dei mediatori che abbiano operato in gratuito patrocinio a saldo di ogni loro virtuale spettanza relativa.

4. Nel caso in cui una sola delle parti abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato, il mediatore riceverà regolarmente l'indennità relativa alle parti che non risultino ammesse al beneficio.

#### ARTICOLO 10 – REGISTRO AMMISSIONI GRATUITO PATROCINIO

1. L'ODM tiene un Registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti in cui una o più parti sono state esonerate dal pagamento dell'indennità di mediazione ai sensi dell'art.17 comma 5 del D.L.vo 28/2010.

2. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.

#### ARTICOLO 11 - DURATA DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di mediazione non può avere durata superiore a quattro mesi a far data dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa.

#### ARTICOLO 12 - RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

2. Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore è tenuto alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

4. Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.

5. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale o di giuramento decisorio.

6. Le parti non possono chiamare il mediatore, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

## ARTICOLO 13 - PROCEDURE TELEMATICHE EVENTUALMENTE UTILIZZATE

(non attivate)

## ARTICOLO 14 – RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO

1. Qualora sussista la necessità di interrompere i termini di prescrizione e/o decadenza ai sensi dell'art.5 comma 6 del D.L.vo 28/2010, la parte si assume l'onere di provvedere direttamente alla comunicazione di cui all'art.3 del presente regolamento a prescindere dalla relativa attività di segreteria.

2. L'ODM non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni intervenute per la mancata effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 3 citato nel termine utile a fini interruttivi.